



Servizio Intercomunale



Piateda – Castello dell'Acqua – Faedo Valtellino

PROVINCIA DI SONDRIO

COMANDO POLIZIA LOCALE

CONTRASSEGNO INVALIDI



DOMANDE e RISPOSTE

A chi devo rivolgermi per ottenerlo?

Al Comando Polizia Locale Intercomunale con sede nel Comune di Piaveda e/o presso il proprio Comune di residenza.

Quali documenti servono per ottenerlo non avendolo mai avuto?

- Richiesta scritta, il cui modello è disponibile presso il Comando di Polizia Locale Intercomunale oppure scaricandolo dal sito www.comune.piateda.so.it alla sezione Polizia Locale.
- Copia del verbale d'invalidità (se esiste) rilasciato dalla ASL di Sondrio in cui siano riconosciute le patologie individuate con i codici 05 - 08 - 09. (Circolare Regione Lombardia n. 64/SAN del 11/12/2001) oppure che contenga la dicitura "ultrasessantenne con necessità di assistenza continua".
- Certificato di deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dall'ASL competente (solo se non esiste il certificato di cui al punto precedente o pur esistendo, riporta codici diversi).
- Certificato di indennità di accompagnamento solo se non esistono i certificati di cui ai punti precedenti.
- Documento di identità del richiedente.
- n. 2 foto formato tessera.

Chi può chiederlo?

Solo persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ovvero soggetti affetti da particolari patologie che limitano la capacità di camminare e i non vedenti (art. 12 D.P.R. 24.07.1996 n. 503 in relazione all'art. 188 c. 2 C.d.S. e art. 381 c. 2 Reg. C.d.S.).

Non è possibile ottenere il contrassegno a chi, pur menomato, mantenga integra la capacità di camminare, ad esempio chi manca di un braccio NON può ottenerlo (Circolare del Ministero dell'Interno n. M/2413 del 26.08.1997). Se l'interessato non è in grado di produrre la documentazione richiesta potrà farlo, in sua vece, un familiare o un suo delegato.

Devo pagare per il rilascio?

NO, la richiesta, il rilascio ed il rinnovo del contrassegno non comportano spese di alcun genere.

A cosa serve?

- Posso accedere alle aree pedonali e zone a traffico limitato (art. 11 c.3 D.P.R. 24.07.1996, n. 503).
- Posso sostare senza limitazioni di tempo nelle "zone disco" (art. 188 c.3 C.d.S.).
- Sostare legittimamente negli stalli appositamente destinati ai possessori di contrassegno contraddistinte da appositi cartelli e strisce gialle al suolo con apposito simbolo (art. 188 c.1 C.d.S. e art. 381 cc. 1 e 2 Reg. C.d.S.).
- Circolare liberamente nelle corsie destinate ai taxi e bus (art. 11 c.4 D.P.R. 24.07.1996, n. 503)
- Sostare anche ove esiste divieto di sosta imposto con segnaletica verticale od orizzontale (art. 11 c.1 D.P.R. 24.07.1996, n. 503).

ATTENZIONE: è possibile sostare anche dove esiste un cartello di divieto di sosta solo se non si tratta di segnaletica "mobile" ossia quella installata su cavalletti non infissi al suolo, che indicano divieto di sosta per

un determinato periodo - ad esempio alcune ore della giornata o alcuni giorni soltanto. Questo perché tale segnaletica mobile viene installata per necessità legate a lavori: scavi, asfaltatura, ecc. od occupazioni di suolo, fiere, mercati, manifestazioni pubbliche, ecc. che necessitano di trovare libero il suolo da veicoli in sosta.

Cosa NON posso fare allora?

Sostare su attraversamenti pedonali, in curva, nelle gallerie, sui marciapiedi, su un lato di una strada senza marciapiede senza lasciare spazio ai pedoni, davanti ai passi carrabili, in doppia fila, davanti a cartelli stradali occultandone la vista e, più in generale, non si deve costituire grave intralcio al traffico.

(art. 11 c.1 D.P.R. 24.07.1996, n. 503)

IN TUTTI QUESTI CASI SI PUÒ ESSERE "MULTATI" COME GLI ALTRI CONDUCENTI.

Dove devo posizionarlo?

Nella parte anteriore del veicolo in modo ben visibile. (art. 12 c.1 D.P.R. 24.07.1996, n. 503):

Nei parcheggi a pagamento chi possiede il contrassegno speciale deve pagare?

La vigente normativa non fornisce alcuna specifica indicazione al riguardo. Molti comuni esigono il pagamento mentre altri dispongono l'esonero.

IL COMUNE DI SONDRIO HA DISPOSTO L'ESONERO DEL PAGAMENTO IN TUTTI I PARCHEGGI A PAGAMENTO DELIMITATI CON STRISCE BLU.

Devo rispettare i limiti di tempo imposti per la sosta nelle "zone disco"?

NO. L'art. 188 c.3 C.d.S dispone che non si è tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di sosta.

Se lascio il veicolo con esposto il contrassegno in zona "rimozione forzata" possono rimuoverlo?

NO, è sottoposto alla sanzione amministrativa (multa) ma il veicolo non può essere rimosso (art. 354 c. 4 Reg. C.d.S.). Certo però può essere "spostato", se necessario, dalle forze di Polizia.

Possano "bloccarmi" il veicolo con i ceppi se espongo il contrassegno?

NO, è vietato il blocco dei veicoli destinati alle persone invalide, purché muniti di apposito contrassegno. (art. 355 c. 5 Reg. C.d.S.).

Se trovo lo stallo di sosta riservato ai disabili occupato da un veicolo privo di contrassegno cosa posso fare?

Chiamare le forze di Polizia, quali: Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato affinché provvedano alla rimozione del veicolo che occupa abusivamente lo spazio e per l'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione commessa, che è di € 87,00 con decurtazione di n. 2 punti dalla patente di guida (art. 158 c. 2 lettera "g" e c. 5 C.d.S.).

Se sono in possesso di contrassegno, posso NON indossare la cintura di sicurezza?

NO. Si deve comunque indossare perché il contrassegno permette le facilitazioni ed agevolazioni di cui si è trattato sopra ma NON costituisce esenzione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Per avere anche questa facoltà si deve chiedere specifico documento d'esenzione all'ASL di Sondrio (per le donne in gravidanza basta una dichiarazione del ginecologo curante) che si riferisca a patologie non necessariamente collegate alla difficoltà di deambulazione. (art. 172 c. 8 lettere "f" C.d.S)

Può essere utilizzato su qualsiasi veicolo?

Sì, a patto che questo veicolo sia al servizio della persona intestataria del contrassegno: non può essere utilizzato se l'intestatario non è a bordo.

ATTENZIONE: il contrassegno è strettamente personale e non può essere usato da altri se non dal titolare (art. 381 c. 2 Reg. C.d.S)

Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare ed il titolare stesso non è a bordo cosa succede?

Chi viene sorpreso ad utilizzare il contrassegno senza che a bordo vi sia il titolare è sottoposto alla sanzione amministrativa di € 87,00 (art. 188 c. 4 C.d.S.) per uso improprio dell'autorizzazione del contrassegno invalidi.

Quanto tempo dura il permesso?

Al massimo 5 anni, rinnovabile se la patologia che ha portato al rilascio persiste. (art. 381 c. 3 Reg. C.d.S)
Vale su tutto il territorio nazionale (art. 381 c. 2 Reg. C.d.S).

Posso trasportare un soggetto munito di contrassegno disabili su un veicolo immatricolato come “autocarro”?

NO. Infatti la norma di cui all'art. 54 c.1 lettera d) C.d.S. dispone che per “autocarri” si intendono quei veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.

Quindi si sconsiglia vivamente di non acquistare un veicolo immatricolato “autocarro” se si prevede l'uso per il trasporto di disabile, in quanto si rischia la sanzione prevista dall'art. 82 c. 8° e 10° C.d.S. con una sanzione amministrativa di € 87,00 e ritiro della carta di circolazione per la sua sospensione da 1 a 6 mesi.

Se dimentico di esporre sul parabrezza il contrassegno posso prendere una “multa”?

Non per la dimenticanza come nel caso di mancata esposizione del contrassegno assicurativo, (Circolare Ministero dell'Interno n° 300/a/42756/103/48 del 5/5/99).

Se invece si riceve una sanzione per divieto di sosta perché l'agente accertatore non può immaginare che il veicolo, in quel momento, era al servizio di persona intestataria di contrassegno, si dovrà produrre il contrassegno al Comando da cui dipende il verbalizzante per chiedere di archiviare la “multa”. Si consiglia di farlo immediatamente.

Posso farne una fotocopia a colori ed usare quella al posto dell'originale? Ho paura di smarrirlo.

NO, se ad usarla è il titolare del contrassegno non accade nulla, ma è meglio esporre l'originale in quanto nell'eventualità di smarrimento si potrà chiederne duplicato senza alcun problema al comando di Polizia Locale con una semplice dichiarazione di smarrimento.

In caso contrario chi realizza una fotocopia a colori non avendo titolo e la usa impropriamente, commette il reato di “falsità materiale” art. 482 del Codice Penale.

(Cassazione Penale Sez. V, sentenza del 28.12.1995, n° 12589).

Viaggio su diversi veicoli, posso avere più copie originali del contrassegno?

Non è previsto dalla legge. Si osserva però che non è necessario averne più copie perché il documento è strettamente personale (art. 381 c. 2 Reg. C.d.S) e deve seguire l'intestatario come la carta di identità quindi non c'è ragione di averne più copie.

Ho solo una gamba rotta e faccio fatica a camminare, posso ottenere il contrassegno sino alla mia guarigione?

Si basta produrre il certificato di deambulazione sensibilmente ridotta che si ottiene sottoponendosi ad una breve visita all'ASL competente. In questo certificato sarà riportata la necessità di rilasciare un contrassegno con validità limitata ad un determinato periodo, e comunque mai superiore a 5 anni e sempre rinnovabile se ne ricorrono i presupposti sanitari.

Se circolo con il contrassegno scaduto cosa mi succede?

Si può incorrere in una sanzione amministrativa di € 42,00 (art. 188 cc.1° e 5° C.d.S)

Non è sottoposto ad alcuna sanzione se ci si reca al comando di P.L. per rinnovarlo anche dopo la sua scadenza.

Come faccio a rinnovarlo?

Qualche settimana prima della scadenza, non esiste un limite vero e proprio - ci si reca dal proprio medico curante e ci si fa rilasciare un certificato da cui si deduca il “persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio” ((art. 381 c. 3 Reg. C.d.S). Non è necessario descrivere il tipo di patologia. Con questo certificato il Comando di P.L. farà compilare una richiesta di rinnovo e rilascerà nuovo contrassegno - quello vecchio deve essere riconsegnato - con periodo di validità uguale a quello originario (se ad esempio era di 8 mesi si otterrà un nuovo contrassegno valido, al massimo, per altri 8 mesi). Per necessità legate a periodi più lunghi rispetto a quello di rilascio si dovrà tornare a sottoporsi a visita presso l'ASL competente.